

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto per assicurare la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, dedicato a molteplici attività e categorie imprenditoriali, professionali, ricettive, della vita privata, dello sport e del tempo libero.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

✓ È tenuto indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di cose ed animali;
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza.

L'assicurazione vale anche:

- ✓ per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.
- ✓ per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Sono previste "Garanzie complementari" (sempre operanti), "Condizioni speciali" (a pagamento) e Condizioni aggiuntive (a pagamento). Per ulteriori informazioni vedere il DIP Aggiuntivo.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

✓ È tenuto indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000.

✓ Rivalsa INPS: L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il massimale stabilito in polizza, per la R.C.O., per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

È possibile estendere l'assicurazione acquistando le seguenti Condizioni Aggiuntive:

✓ R.C.O. con estensione al danno biologico CA26; per la garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" è tenuto indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di



Che cosa non è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- ✗ le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:

- ! malattie professionali, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva se acquistata;
- ! detenzione o impiego di esplosivi;
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- ! malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;
- ! presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- ! campi elettromagnetici e muffe tossiche;
- ! tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; atti di guerra dichiarata e non;
- ! direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- ! o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per le esclusioni della garanzia R.C.T. e le delimitazioni e detrazioni si veda il DIP Aggiuntivo.

lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali

- ✓ **Malattie professionali CA27:** l'assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.), sempreché la stessa sia richiamata e resa operante in polizza, è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o con provvedimento giudiziale. La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza stessa.

Con questo prodotto col presente prodotto sono assicurabili i rischi connessi all'esercizio di:

- ✓ Esposizioni temporanee o permanenti, musei e gallerie, organizzazione di eventi e manifestazioni.
- ✓ Insegnanti, istruttori, guide turistiche, stagisti, tirocinanti, borsisti ed altre attività personali diverse.
- ✓ Associazioni sportive, culturali, ricreative, di volontariato e senza scopo di lucro.
- ✓ Proprietà di beni immobili (fabbricati e terreni).
- ✓ Alberghi, altre attività ricettive e stabilimenti balneari.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ L'assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale; è possibile stipulare polizze con durata temporanea. Il premio varia in funzione del massimale assicurato.

È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%); il "premio minimo annuo" della polizza, così come quello di rata, anche temporanea, non può essere inferiore a € 120,00.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

La polizza non prevede l'indicizzazione e pertanto il premio ed i massimali assicurati rimarranno invariati per tutta la durata del contratto ad eccezione dei fabbricati adibiti almeno per 2/3 ad abitazioni civili, per i quali è possibile prevedere l'indicizzazione del premio. In quest'ultimo caso il premio (ed anche i massimali assicurati) sono annualmente adeguati in base alle variazioni dell'"Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" elaborato all'Istituto Centrale di Statistica.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato con durata annuale prevedendone il "tacito rinnovo" o temporanea e/o, in specifici casi, anche con durata poliennale.

Se la polizza è contratta con tacito rinnovo la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di polizza senza tacito rinnovo, o con polizza disdetta, la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale il contratto può essere risolto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.

Non è previsto, il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.